



ATTO N. 1161

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 193 del 08/03/2013)

**“DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA MANOVRA DI BILANCIO 2013 IN MATERIA DI ENTRATE E
DI SPESE - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI”**

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 12/03/2013*

Trasmesso alla I - II e III Commissione Consiliare Permanente il 12/03/2013



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

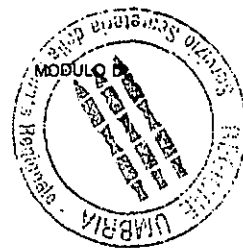
N. 193 DEL 08/03/2013

OGGETTO: Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e spese. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.

		PRESENZE
Marini Catiusia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Assente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catiusia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto: "D.D.L.: Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e spese. Modificazioni ed integrazioni di legge regionali" presentata dal Direttore della Direzione regionale Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse finanziarie, umane e strumentali;

Preso atto della proposta di disegno di legge avente ad oggetto: "D.D.L.: Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e spese. Modificazioni ed integrazioni di legge regionali";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto il parere del Comitato legislativo;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

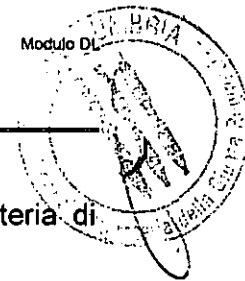
- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto: "D.D.L.: Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e spese. Modificazioni ed integrazioni di legge regionali.", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore al Bilancio di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e spese. Modificazioni ed integrazioni di legge regionali."

**RELAZIONE**

Con il presente disegno di legge, connesso alla realizzazione della manovra di bilancio della Regione per il periodo 2013-2015, di cui agli atti della Giunta regionale relativi ai disegni di legge finanziaria regionale e bilancio 2013, si integra il processo di formazione degli atti di entrata e spesa per i prossimi esercizi finanziari.

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento prevedono interventi normativi che non possono trovare collocazione né nel disegno di legge di finanziaria regionale, tenuto conto del suo contenuto disciplinato dalla legge regionale 28/2/2000, n. 13, né nel disegno di legge di bilancio, con il quale non si possono stabilire nuove entrate e nuove spese.

Tale provvedimento va approvato nella stessa sessione di bilancio e, per i connessi riflessi sulle previsioni di entrata e di spesa, prima della legge di bilancio.

Il presente provvedimento, pertanto, accompagna la legge finanziaria e di bilancio apportando modifiche e/o rettifiche alla legislazione di settore, nonché interventi non previsti dalla normativa regionale vigente. Tale disegno di legge interviene anche su procedure, modalità, criteri ed altri aspetti ordinamentali delle leggi in vigore al fine di renderle più coerenti con le varie esigenze della gestione sia contabile che amministrativa.

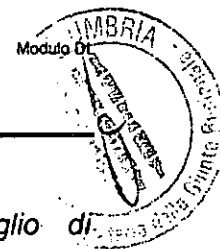
Il disegno di legge si articola in tre titoli e 18 articoli, che vengono di seguito illustrati in dettaglio.

Con l'articolo 1 si propone di adeguare la L.R.30/2004 (Norme in materia di bonifica) ai principi dettati dal Legislatore nazionale in materia di riduzione degli oneri degli apparati amministrativi (L.122/2010). A riguardo, si ricorda che la norma nazionale così dispone che *"Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti omissis.*

La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli..."

La disposizione riduce il numero dei componenti dei CdA dei Consorzi dagli attuali 9 a 5 membri definendo anche la loro composizione nell'ambito dell'Organo stesso (parte privata e parte pubblica).

Tale aspetto assume particolare rilevanza se si tiene conto dei termini di vigenza degli attuali

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Organi di amministrazione dei tre Consorzi, così come stabilito dalla legge 30/2004.

Infatti, l'articolo 15 della legge regionale 30/2004 dispone che *"Il Consiglio di Amministrazione dei Consorzi di Bonifica dura in carica 5 anni"*. Il successivo articolo 17 bis (introdotto con LR 29/2005) dispone che *"le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione si svolgono, di norma, in coincidenza con le elezioni regionali, ed in caso di necessità, con le prime elezioni utili, politiche, amministrative o europee"*.

Pertanto, dal combinato disposto dei due articoli di legge, si può desumere che gli Organi dei consorzi, insediati nel mese di agosto 2007, sono legittimamente in carica fino al 25 febbraio 2013, data di svolgimento delle prossime elezioni politiche. Non avendo provveduto a ricostituire gli Organi entro il termine previsto dalla legge regionale, per i tre Consorzi vige il regime di *"prorogatio"* per ulteriori 45 giorni e quindi fino al 12 Aprile 2013.

Tale ultimo aspetto impone, quindi, un provvedimento normativo urgente che intervenga antecedentemente alla scadenza del regime di *prorogatio*.

Pertanto, **con l'articolo 2** si stabilisce, nelle more dell'approvazione della legge di revisione e modifica delle norme regionali in materia di bonifica di cui all'art. 67 della legge regionale 18/2011, la cessazione degli attuali Organi dei tre Consorzi, già scaduti, e la nomina di un Commissario straordinario, per ciascun consorzio, con il compito di svolgere le funzioni ed i compiti degli Organi cessati.

Il Commissario straordinario, nominato con apposito decreto Presidenziale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge, avrà il compito di svolgere tutte le funzioni di ordinaria amministrazione e potrà adottare atti di straordinaria amministrazione, preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale, solo se necessari e dichiarati urgenti. Inoltre dovrà provvedere, entro 180 giorni dalla sua nomina, al rinnovo degli Organi mediante l'indizione e lo svolgimento delle elezioni consortili. L'articolo di legge proposto prevede infine la prosecuzione dell'operato del Collegio dei revisori fino al loro rinnovo. Inoltre, al fine di consentire continuità all'azione amministrativa.

Si sottolinea, infine, che gli articoli 1 e 1bis non hanno alcun impatto finanziario sul bilancio della Regione.

La norma, essendo di natura ordinamentale, non comporta impatto finanziario sul bilancio.

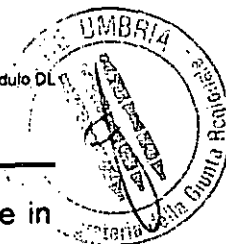
Gli **articoli 3, 4 e 5** introducono un sistema di gestione dei rischi in ambito sanitario.

La gestione dei sinistri nell'ambito delle Aziende del SSN è stata tradizionalmente affrontata attraverso il sistema del trasferimento del rischio alla Compagnia assicuratrice.

Tale modello di gestione negli anni, tuttavia, ha mostrato significative criticità, poiché quando il danno ha trovato copertura assicurativa, le condizioni contrattuali applicate dalle compagnie – specialmente negli ultimi anni - sono state sempre più gravose sia in termini economici che di minor estensione della garanzia, le principali aree di debolezza sono state identificate nell'aumento, più che proporzionale, dei premi assicurativi che le Aziende sanitarie sono state chiamate a versare per la copertura dei rischi, a fronte della esposizione delle stesse alla disdetta anticipata da parte delle Compagnie.

Per questo, molte Regioni hanno iniziato a vagliare delle soluzioni alternative nell'interesse delle proprie aziende sanitarie regionali.

L'articolo 3 si pone pertanto molteplici obiettivi tra cui quello di perseguire la sicurezza delle cure e lo sviluppo di un sistema integrato di identificazione, analisi e trattamento dei rischi, garantendo un'organizzazione integrata delle diverse componenti aziendali deputate alla gestione del rischio in ambito aziendale nonché una stretta cooperazione delle stesse in ambito sovraziendale, in modo da garantire tra il cittadino utente e la struttura sanitaria



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

pubblica, un rapporto di fiducia, poiché la struttura sanitaria nel momento in cui prende in carico una persona, deve assisterla e se ne deve interessare anche quando si verifica un evento avverso nell'ambito del percorso assistenziale.

Il vantaggio di costruire un sistema di gestione assicurativo misto parte in regime di autoritenzione dei rischi con gestione in autonomia dei sinistri e parte con gestione assicurativa tramite una Compagnia assicuratrice opera su più direttrici, tutte ugualmente importanti. Da tale sistema ci si aspetta di ottenere: una maggiore soddisfazione dei cittadini danneggiati ripristinando una relazione di fiducia fra l'utente, il professionista e la struttura sanitaria e garantendo tempi più rapidi e certi di risarcimento; un maggiore controllo e gestione degli eventi avversi e della sinistrosità con lo scopo di migliorare la trattazione degli eventi avversi con una pronta individuazione e liquidazione del risarcimento, una tangibile riduzione dell'incidenza della spesa sostenuta, per consentire un'adeguata copertura assicurativa alle Aziende sanitarie.

Il punto qualificante della proposta legislativa (art.3 c.2) è costituito dalla gestione assicurativa diretta dei sinistri da parte del Servizio Sanitario Regionale, nella logica di una cooperazione tra le Aziende sanitarie regionali (Aziende USL e Aziende ospedaliere).

Con la diversificazione delle modalità di intervento, (art. 3 c.3) in riferimento alla consistenza economica, si prevede una gestione diretta dei sinistri a cura delle singole Aziende sanitarie regionali, e una gestione diretta dei sinistri di ambito sovraziendale.

L'art. 3 c.4 prevede che il finanziamento dei risarcimenti danni di gestione diretta aziendale è a carico dei rispettivi bilanci delle Aziende sanitarie regionali.

L'art. 3 c.5 prevede che per il finanziamento dei risarcimenti dei danni di gestione diretta sovraziendale viene istituito un fondo speciale mediante accantonamento di apposita quota da prelevare dalle risorse finanziarie di parte corrente annualmente destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale.

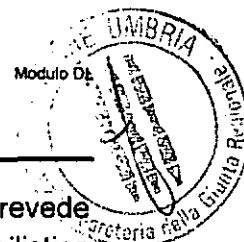
L'art. 4 stabilisce le modalità di finanziamento del Fondo regionale per il risarcimento danni da responsabilità sanitaria di ambito sovraziendale che per l'anno 2013 è di cinque milioni di euro poiché il Sistema di gestione assicurativo dei rischi di responsabilità sanitaria delle Aziende sanitarie regionali in regime di autoritenzione e gestione assicurativa sarà avviato dal 1 luglio 2013.

Dal 2014 per i dodici mesi il finanziamento di cui trattasi è di 10 milioni.

L'art. 5 norme di prima applicazione, prevede al comma 1 che il Sistema di gestione assicurativo dei rischi di responsabilità sanitaria delle Aziende sanitarie regionali in regime di autoritenzione e gestione assicurativa, viene sperimentato per tre/quattro esercizi finanziari al fine di verificarne l'impatto.

Al comma 2 si prevede che la Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio atto di indirizzo le modalità di erogazione e relativa rendicontazione con riferimento alla gestione dei sinistri di ambito sovraziendale.

Con l'articolo 6 viene introdotta una esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per veicoli a basso impatto ambientale allo scopo di incentivarne l'acquisto. L'esenzione è prevista solo per quelli con combustibili a minori emissioni inquinanti e specificatamente veicoli con alimentazione ibrida (elettrica e termica, benzina/gpl o benzina/metano) o esclusiva gpl, metano ed eventualmente ad idrogeno (attualmente non presenti in Umbria) di potenza fino ad 85 kw. L'intervento si limita ad un quadrimestre al fine di monitorare gli effetti della specifica azione regionale e per rispettare gli equilibri di bilancio.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

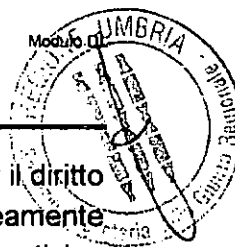
Il comma 60 dell'art. 2 del decreto legge 262/2006 convertito nella legge 286/2006 prevede la possibilità per le Regioni, infatti, di esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/gpl o a benzina/metano appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 di nuova immatricolazione per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive. I veicoli che possono pertanto beneficiare della predetta esenzioni sono solo quelli appartenenti alla categoria M1, cioè i veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti oltre a quello del conducente e quelli della categoria N1, cioè i veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci, e aventi almeno quattro ruote e massa massima non superiore a 3,5 t.

Nelle tabelle seguenti viene formulata una valutazione del minor gettito per la prima annualità (2013) e per le due successive (2014-2015), tenuto conto che il provvedimento agevolativo viene limitato al quadrimestre aprile 2013-luglio 2013 per i veicoli M1+N1 a doppia alimentazione di potenza non superiore a 85 chilowatt (kw).

Classe di potenza	Minore gettito 2013	Minore gettito 2014-2015
fino a 85 Kw incluso	200.000,00	224.000,00

La stima di minor gettito derivante dall'applicazione dell'agevolazione in commento si basa sui dati delle immatricolazioni realizzate nell'anno 2012 che vengono riportati sui prospetti che seguono distinti per trimestre e classi di potenza (kw):

	Totale veicoli M1+N1 - Benzina/GPL				
	(Gen.- Mar.)	(Apr.- Giu.)	(Lug.- Set.)	(Ott.- Dic.)	Totale Annuale
Fino a 70 (kw) incluso	260	531	415	470	1676
Da 71 fino a 85 (kw)	43	47	35	34	159
Da 86 fino a 100 (kw)	32	129	78	120	359
Maggiore di 100 (kw)	14	27	26	28	95
Totale trimestre	349	734	554	652	2289
	Totale veicoli M1+N - Benzina/Metano				
	(Gen.- Mar.)	(Apr.- Giu.)	(Lug.- Set.)	(Ott.- Dic.)	Totale Annuale
Fino a 70 (kw) incluso	503	683	391	649	2226
Da 71 fino a 85 (kw)	0	0	0	0	0
Da 86 fino a 100 (kw)	12	27	35	39	113
Maggiore di 100 (kw)	5	15	16	8	44
Totale trimestre	520	725	442	696	2383
	Totale veicoli M1+N1 - Elettrici				
	(Gen.- Mar.)	(Apr.- Giu.)	(Lug.- Set.)	(Ott.- Dic.)	Totale Annuale
Fino a 70 (kw) incluso	2	2	0	0	4
Da 71 fino a 85 (kw)	0	0	0	1	1
Da 86 fino a 100 (kw)	0	0	0	0	0
Maggiore di 100 (kw)	0	0	0	0	0
Totale trimestre	2	2	0	1	5



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

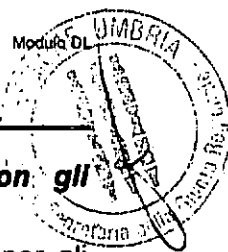
L'articolo 7 propone una norma che prevede il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario una sola volta da parte degli studenti iscritti contemporaneamente nello stesso anno accademico ad un Istituto Superiore di Studi Musicali e Coreutici e università che hanno sede nella stessa regione, rinviando per gli aspetti specifici connessi alle modalità di riscossione della tassa alle apposite convenzioni con Università e Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici, di cui all'art. 3, comma 2 della l.r. 29/98.

Il Decreto Ministeriale 28 settembre 2011 emanato in attuazione della legge di riforma dell'Università, n. 240/2010, articolo 29, comma 21, prevede la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso i Conservatori di musica, istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza.

La questione del pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per gli studenti che - ai sensi del Decreto 28.09.2011 - frequentino contemporaneamente corsi presso le Università e il Conservatorio della stessa regione Umbria, sia nel caso in cui frequentino corsi presso Istituzioni collocate in due diverse regioni è stata posta agli uffici regionali dal Direttore del Conservatorio di Perugia.

Da una lettura delle norme di riferimento emerge quanto segue:

- la legge regionale è attuativa della l. 549 del 1995, che istituisce la tassa regionale, e che all'articolo 3, comma 20 prevede " *Al fine di incrementare le disponibilità finanziarie delle regioni finalizzate all'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, nel rispetto del principio di solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e quelle a reddito basso, con la medesima decorrenza è istituita la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, quale tributo proprio delle regioni e delle province autonome. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, **gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario alla regione o alla provincia autonoma nella quale l'università o l'istituto hanno la sede legale**, ad eccezione dell'università degli studi della Calabria per la quale la tassa è dovuta alla medesima università ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (102). Le università e gli istituti **accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento della tassa di cui ai commi da 19 a 23 del presente articolo.***
- la l. r. 29/1996, che disciplina la tassa per il dsu, dispone all'articolo 2, comma 1 che " **gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa una sola volta per ciascun anno accademico**";
- l'articolo 3, comma 1, della stessa l.r. 29/96, prevede che la tassa sia versata al momento dell'iscrizione alla Regione Umbria, rinviando -articolo 3, comma 2 - a convenzioni o accordi da stipulare tra la Giunta regionale, gli Istituti universitari e l'ente per il diritto allo studio universitario per semplificare gli adempimenti connessi alla riscossione della tassa.
- Il decreto MIUR 28 settembre 2011, consentendo la contemporanea iscrizione intende favorire lo studente, tanto è vero che all'art. 2 prevede che le Università e gli Istituti AFAM " *previa eventuale individuazione di un referente per ciascuna istituzione al fine di favorire il raccordo tra le stesse, **concordano** inoltre le modalità per la verifica dei seguenti aspetti....*" tra cui " **l'applicazione dei benefici connessi al**

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

diritto allo studio, previsti dalla normativa vigente, in raccordo con gli organismi regionali competenti in materia.

Il secondo comma dell'articolo 7 prevede la possibilità di richiedere il rimborso per gli studenti che, per l'anno accademico 2012-2013, abbiano corrisposto la tassa sia all'Università che all'Istituto Superiore di Studi Musicali e Coreutici. La stima degli oneri relativi al rimborso della tassa per l'anno 2013 è stata stimata prudenzialmente sulla base del numero degli iscritti nell'anno accademico 2012-2013.

L'articolo 8 propone la possibilità per la Giunta regionale di ridurre il Fondo della Dirigenza in conseguenza di processi di riorganizzazione. In particolare, si vuole consentire alla Giunta regionale:

- primo comma: di ridurre stabilmente i posti di organico del personale dirigenziale e di incrementare il fondo delle categorie professionali per un importo pari allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza da moltiplicarsi per il numero dei posti ridotti (CCNL 01.04.1999, art.15 comma 1 lett. i). L'importo portato in incremento al fondo delle categorie professionali corrisponde al decremento del fondo della dirigenza.
- secondo comma: di ridurre stabilmente il fondo della dirigenza in conseguenza di processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi (che può interessare posizioni ovvero funzioni dirigenziali vigenti il cui valore minimo contrattuale è di € 18.524). L'importo stabilmente ridotto dal fondo della dirigenza può (la Giunta ne valuta la misura) essere portato in incremento al fondo delle categorie professionali.
- terzo comma: di estendere le disposizioni proposte agli enti dipendenti dalla Regione.

Con l'articolo 9 viene autorizzata la spesa di euro 300.000,00 per il finanziamento delle attività dell'Associazione regionale Allevatori dell'Umbria.

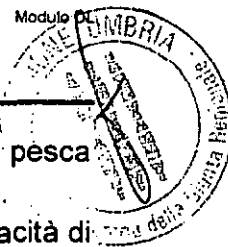
Con l'articolo 10 viene autorizzata la spesa di euro 210.000,00 per il cofinanziamento dell'Accordo stipulato con il Ministero dell'Ambiente per gli interventi di tutela della qualità dell'aria.

L'articolo 11, così come operato per il passato, prevede uno stanziamento di 100 mila euro per l'anno 2013 a titolo di cofinanziamento regionale al progetto ministeriale destinato alla creazione del "Centro regionale umbro di monitoraggio della Sicurezza Stradale". Il progetto è stato ammesso a cofinanziamento con decreto interministeriale n. 800 del 28/9/2009 e prevede la realizzazione: del catasto delle strade regionali; del rilevamento dei flussi di traffico; dell'integrazione delle centraline con ulteriori strumenti in grado di acquisire informazioni sui dati ambientali e sulle condizioni meteo; del rilevamento della incidentalità. L'integrazione nel sistema Geographic Information System (GIS) dei dati così acquisiti, opportunamente localizzati e georeferenziati, consentirà una completa rappresentazione su mappe.

Con l'articolo 12 si propone di apportare due modifiche alla L.R. 15 del 22.10.2008 al fine di indirizzare le risorse destinate alla pesca professionale a contesti che ne possano trarre grande utilità. Le modifiche riguardano, infatti, la tipologia e i soggetti destinatari dei contributi previsti dalla legge regionale.

Il momento di forte crisi economica, ha ovviamente coinvolto anche la nostra Regione. Alcuni soggetti che si vengono a trovare senza lavoro, potrebbero individuare uno sbocco occupazionale nell'esercizio della pesca professionale.

Per aiutare questa passaggio, considerato che i soggetti disoccupati a causa della crisi e che hanno più difficoltà a ricollocarsi sono maggiormente quelli che hanno una età compresa tra 40 e 50 anni, si ritiene necessario modificare l'art. 31 (Beneficiari) punto f) della L.R. 15/2008

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

inserendo, tra i soggetti beneficiari della misura, i soggetti che si avviano all'attività di pesca professionale, con età inferiore a 50 anni che si trovano in uno stato di disoccupazione.

Un altro problema del settore della pesca professionale nella nostra regione, è la capacità di penetrazione commerciale degli operatori del settore, perlopiù organizzati in cooperative.

Il pesce di Lago è caratterizzato da un elevato livello qualitativo, tuttavia viene venduto in un mercato locale piuttosto limitato e consumato nell'ambito della ristorazione. Solo piccole quantità vengono vendute fuori regione, dove esiste una tradizione di consumo di questi prodotti.

Per avere un maggior impatto sul mercato è necessario promuovere una campagna di commercializzazione che faccia conoscere il prodotto e le sue qualità organolettiche sia sul territorio della Regione Umbria che fuori, ma anche ampliare l'offerta attraverso la produzione di prodotti trasformati.

Considerato che i quantitativi di pesce, che vengono gestiti complessivamente dagli operatori del settore, non sono elevati, è auspicabile la creazione di organismi associativi tra le cooperative di pescatori, con lo scopo di ottimizzare ed imprimere maggiore competitività alle fasi di trasformazione e commercializzazione del pesce.

Si ritiene quindi necessario prevedere la possibilità di destinare una parte dei contributi previsti dalla legge regionale a forme associative che sovrintendono le fasi di trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico, con contributi sulle spese di costituzione e funzionamento per i primi tre anni di attività.

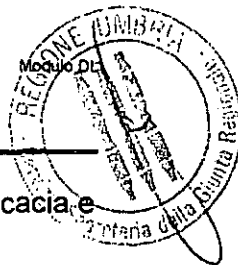
Con l'articolo 13 viene modificato il comma 1), dell'articolo 46, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26, recante la disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali. La modifica si rende opportuna stante la fase di avviata revisione degli assetti istituzionali. L'articolo 46 riguarda le modalità di ripartizione del fondo sociale regionale previsto all'articolo 45 della medesima legge.

In particolare l'art. 45, per quanto riguarda le risorse del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali, prevede che queste sono costituite dal:

- a) fondo nazionale per le politiche sociali di cui alla L. 328/2000;
- b) fondo sociale regionale;
- c) fondo sociale degli enti locali;
- d) fondi sociali di settore.

Per quanto riguarda il fondo sociale regionale, il successivo articolo 46 della medesima legge, di cui si propone la modifica, stabilisce che detto fondo viene finanziato annualmente con la legge di bilancio e ripartito dalla Giunta regionale con atto di programmazione con i seguenti limiti:

- a) per il 95% viene destinato agli A.T.I. in proporzione alla popolazione residente nel territorio e sulla base di elementi di ponderazione individuati dalla Giunta regionale;
- b) per il 5% viene destinato dalla Giunta regionale all'attività di programmazione sociale della regione e all'esercizio delle funzioni, ex legge 328/2000, art. 8, comma 3, lettere c), d), e), f), m), ovvero:
 - promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;
 - promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;
- definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti privati;
- predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali.

La modifica, nel confermare le finalità, i criteri e le percentuali già previsti dalla disposizione di cui sopra, interviene in merito alle indicazioni del soggetto al quale procedere in modo diretto al trasferimento delle risorse, stante, appunto, l'attuale avviata modifica degli assetti istituzionali. Per una migliore lettura delle modifiche apportate di seguito si riporta il vecchio testo a confronto il nuovo:

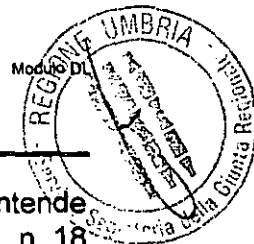
VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
1. Il Fondo sociale regionale di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b) è finanziato annualmente dalla legge di bilancio e trasferito agli ATI. Il Fondo ed è ripartito con atto di programmazione della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, come segue: a) almeno il novantacinque per cento del Fondo sociale regionale viene trasferito agli ATI ripartito in proporzione della popolazione residente e sulla base di elementi di ponderazione individuati dalla Giunta regionale. Gli ATI, a loro volta, imputano dette risorse alle Zone sociali nel rispetto degli stessi criteri; b) la restante parte del Fondo sociale regionale è destinata dalla Giunta regionale all'attività di programmazione sociale della Regione e all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettere c), d), e), f) ed m), della L. 328/2000.	1. Il Fondo sociale regionale di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b) è finanziato annualmente dalla legge di bilancio e trasferito agli ATI. Il Fondo ed è ripartito con atto di programmazione della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, come segue: a) almeno il novantacinque per cento del Fondo sociale regionale viene trasferito agli ATI ripartito in proporzione della popolazione residente e sulla base di elementi di ponderazione individuati dalla Giunta regionale. Gli ATI, a loro volta, imputano dette risorse alle Zone sociali nel rispetto degli stessi criteri; b) la restante parte del Fondo sociale regionale è destinata dalla Giunta regionale all'attività di programmazione sociale della Regione e all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettere c), d), e), f) ed m), della L. 328/2000.

La norma, essendo di natura ordinamentale, non comporta impatto finanziario sul bilancio.

L'articolo 14 apporta modifiche alla l.r. 8/2011 in merito alla redazione del T.U. governo del territorio. Il differimento dei termini si rende necessario per rimuovere le difficoltà procedurali nell'esame da parte del Consiglio regionale del ddl sulla perequazione, già preadottato dalla Giunta regionale e degli ultimi due regolamenti attuativi della l.r. 1/2004 e 11/2005, (Regolamento regionale sulla disciplina dell'obbligatorietà del piano attuativo per l'attuazione degli insediamenti del PRG e per la definizione degli Elaborati del Piano Regolatore Generale e del Piano attuativo convenzionato e Regolamento regionale in materia di contributo di costruzione) sostitutivi di norme tutt'ora in vigore e già predisposti. Inoltre, lo stesso ddl in materia di perequazione contiene normative che necessariamente debbono essere inserite nello stesso Testo Unico poichè vanno ad integrare e modificare leggi in vigore in materia edilizia ed urbanistica.

Si prevede, pertanto, di posticipare le date, contenute nell'allegato **A)** della legge, per il termine iniziale per la redazione del T.U., dal 1 gennaio 2013 al **01/06/2013**, nonché il termine finale per la sua presentazione al Consiglio regionale dal 30 settembre 2013 al **31 ottobre 2013**, che si ritengono congrue per la conclusione dei necessari iter di approvazione degli atti legislativi e regolamentari di cui sopra e per la redazione del T.U. tenuto anche conto della complessità delle materie.

La norma, essendo di natura ordinamentale, non comporta impatto finanziario sul bilancio

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Con l'articolo 15, a seguito di accordi intercorsi con il Ministero della Salute, si intende apportare alcune modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 "Ordinamento del servizio sanitario regionale", adeguandone le disposizioni in essa contenute, per rimuovere le cause di illegittimità promosse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso un ricorso alla Corte Costituzionale volto alla dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della legge in oggetto ed in particolare: dell'art. 17, comma 3, dell'art. 19, comma 3, dell'art. 20, comma 2, dell'art. 22, commi 2 e 3, dell'art. 28, comma 1, dell'art. 30 comma 3 e dell'art. 32, comma 3, per violazione dell'art. 117, c. 3 della Cost..

Il suddetto ricorso è stato determinato principalmente dal fatto che l'iter di approvazione della legge regionale n. 18/2012 si è concluso contestualmente all'iter della legge 8 novembre 2012, n. 189 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", che ha modificato il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421".

Inoltre, non è stata ritenuta in linea con il d.lgs. n. 502/1992 la riduzione del numero dei componenti del Collegio sindacale delle Aziende sanitarie da 5 a 3, che la Regione Umbria aveva operato in un'ottica di contenimento della spesa e di ridimensionamento degli organi, previsto sia da disposizioni nazionali che regionali. Lo Stato, tuttavia, ha confermato la natura di *lex specialis* del d.lgs. n. 502/1992, ribadendone i contenuti.

Con i **commi 1 e 2** – a seguito dell'aumento a cinque componenti del Collegio sindacale delle aziende sanitarie regionali – sono stati individuati competenti alla designazione del componente in seno al suddetto Collegio rispettivamente il CAL, con riferimento alle aziende ospedaliere, e la Conferenza dei Sindaci, rispetto alle aziende unità sanitarie locali.

Con i **commi 3, 4 e 5** si è inteso allineare l'art. 17 della l.r. n. 18/2012 al d.lgs. n. 502/1992 (così come modificato dalla l. 189/2012) in merito alla composizione della Commissione deputata alla formazione dell'Elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale.

I **commi 6 e 7** apportano modifiche all'art. 19 della l.r. n. 18/2012, allineandolo al d.lgs. n. 502/1992, per quanto concerne le ipotesi di vacanza, impedimento del Direttore generale e nei casi di decadenza e di revoca dello stesso.

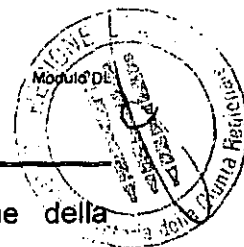
Il **comma 8** sostituisce, allineandolo al d.lgs. n. 502/1992, l'art. 20 della l.r. n. 18/2012 che disciplina la nomina e le procedure di verifica dei risultati, di conferma, di decadenza e di revoca del Direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria.

Con i **commi 9 e 10** viene modificato l'art. 22 della l.r. n. 18/2012, allineandolo al d.lgs. n. 502/1992, riportando a 5 il numero dei membri collegio sindacale delle diverse aziende sanitarie regionali e prevedendone i soggetti competenti a designare i componenti del suddetto Collegio.

I **commi 11 e 12** modificano rispettivamente gli artt. 28 e 32, allineandoli al d.lgs. n. 502/1992.

I **commi 13, 14, 15 e 16** ridenominano i "Registri di patologia e mortalità" in "Registri di popolazione e di patologia", modificando il Titolo VII della l.r. 18/2012, nonché la rubrica ed i commi 1 e 2 dell'art. 57.

L'**articolo 16** propone la sostituzione dell'art. 1 e l'abrogazione degli articoli 4, 5, 6, 12 e 13 della legge regionale n. 6 del 20 luglio 2011, avente ad oggetto "Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998 n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005 n. 15)" a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, che ha anche innovato quanto disciplinato dal d.lgs. n. 502/1992, relativamente alle modalità di attribuzione degli incarichi di

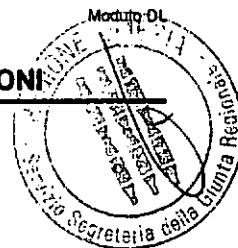
**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Direzione di Struttura Complessa ai Dirigenti del S.S.N., alla composizione della commissione esaminatrice, all'introduzione di obblighi di trasparenza.

L'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, alla luce delle modifiche intervenute, devolve espressamente alle Regioni il compito di disciplinare criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa.

L'articolo 17 abroga l'articolo 32 della legge regionale 30-3-2011 n. 4 "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese." in quanto la disposizione contiene riferimenti alla legge n. 16/2005 abrogata con la l.r. n. 18 del 2012 (art. 61 comma 1 lett. c) e alle disposizioni legislative (art. 30 e 31) della l.r. 4/2011 che sono state abrogate anch'esse dalla l.r. n. 18/2012 con l'articolo 61 comma 2 lett. c).

L'articolo 18, in attesa dell'emanazione della specifica disciplina per la figura professionale del masso fisioterapista, estende provvisoriamente le disposizioni contenute nella l.r. n. 13/2002 e nel regolamento regionale n. 4/2003, riferite alla figura professionale dell'operatore socio-sanitario, alla figura professionale del massofisioterapista.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni a leggi regionali".

TITOLO I**DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE****Capo I**

Disposizioni in materia di bonifica

Art. 1

(Modificazione all'art. 15 della l.r. 30/2004)

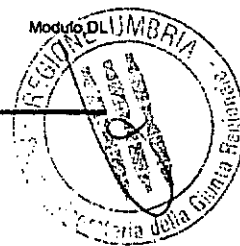
1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica) è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento ed è composto da cinque membri, di cui tre eletti dai consorziati nell'ambito della prima sezione elettorale dell'Assemblea e due eletti dai comuni nell'ambito della seconda sezione elettorale."

Art. 2

(Commissario straordinario)

1. Nelle more dell'approvazione della legge di revisione e modifica delle norme regionali in materia di bonifica di cui all'articolo 67 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) i consigli di amministrazione e i presidenti dei consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano e non sono rinnovati, dalla data di nomina del commissario straordinario di cui al

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

comma 2.

2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina per ogni consorzio di bonifica un commissario straordinario che svolge le funzioni e i compiti degli organi cessati di cui al comma 1. La nomina decorre dalla data del decreto stesso.

3. Nel decreto di nomina di cui al comma 2 sono indicate, inoltre, le condizioni in ragione delle quali la Giunta regionale può revocare l'incarico e il termine di scadenza dello stesso, prorogabile per motivate esigenze. Nel decreto è stabilita, altresì, l'indennità corrisposta al commissario straordinario tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia e comunque non superiore a quello percepito, alla data di entrata in vigore della presente legge, dai presidenti dei consigli di amministrazione dei consorzi cessati ai sensi del comma 1.

4. I commissari straordinari di cui al comma 2.:

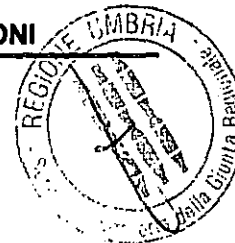
a) esercitano le funzioni di ordinaria amministrazione e adottano gli atti di straordinaria amministrazione solo se necessari ed urgenti nel caso in cui la loro mancata adozione determini un pregiudizio per il consorzio;

b) provvedono al rinnovo degli organi di amministrazione entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina di cui al comma 2.

5. Gli atti di ordinaria amministrazione adottati dai commissari straordinari sono sottoposti alla vigilanza e controllo della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 30/2004.

6. Gli atti di straordinaria amministrazione adottati dai commissari straordinari sono sottoposti alla preventiva approvazione della Giunta regionale.

7. I commissari straordinari durano in carica fino alla data di insediamento dei nuovi consigli di amministrazione dei

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

consorzi di bonifica costituiti ai sensi del comma 4, lettera b).

8. In caso di cessazione del commissario straordinario il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, a nominare un nuovo commissario.

9. Il Collegio dei revisori dei conti dei consorzi di bonifica di cui all'articolo 17 della l.r. 30/2004 in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad operare fino al rinnovo del Collegio stesso.

Capo II

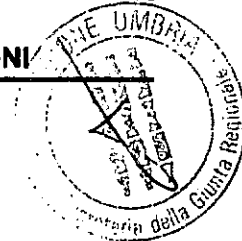
Disposizioni in materia di
autoassicurazione in ambito sanitario

Art. 3

(Sistema di gestione assicurativa dei rischi di responsabilità civile sanitaria delle aziende sanitarie regionali in regime di autoritenzione dei rischi e gestione assicurativa)

1. Nell'ambito delle proprie competenze legislative, la Regione promuove la tutela complessiva della salute degli utenti anche per quanto attiene la gestione degli eventi avversi legati all'attività sanitaria, allo scopo di mantenere un corretto rapporto di fiducia fra gli utenti e le istituzioni sanitarie pubbliche, per migliorare l'efficienza e la trasparenza dei relativi procedimenti, per ottimizzare la gestione delle risorse per tale tipo di rischio, nonché per conoscere le cause degli errori e ridurre gli eventi avversi prevenibili.

2. La Giunta regionale ai fini del comma 1, anche sulla base di un programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie regionali, adotta misure attuative idonee all'avvio, del sistema di gestione assicurativa dei rischi di responsabilità civile sanitaria delle

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

aziende sanitarie regionali, in regime di autoritenzione dei rischi e gestione assicurativa. Ai sensi del presente articolo per regime di autoritenzione o autoassicurazione dei rischi, si intende gestione in autonomia dei sinistri in ambito sanitario.

3. Sulla base del principio di diversificazione delle modalità di intervento, in riferimento alla consistenza economica delle richieste di risarcimento si prevede una gestione diretta aziendale e sovraziendale in regime di autoritenzione dei rischi e una gestione assicurativa.

4. I costi riferiti ai sinistri di gestione diretta aziendale, sono sostenuti dalle aziende sanitarie regionali, con oneri a carico dei rispettivi bilanci.

5. Per il risarcimento dei sinistri di gestione diretta sovraziendale, è istituito il Fondo di autoritenzione regionale per il risarcimento danni da responsabilità sanitaria di ambito sovraziendale, mediante accantonamento di apposita quota a valere sulle risorse finanziarie di parte corrente annualmente destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale.

Art. 4

(Finanziamento oneri per il risarcimento danni da responsabilità sanitaria di ambito sovraziendale)

1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dagli interventi di cui al comma 5 dell'art. 3, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000,00 per l'anno 2013 e di euro 10.000.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 - in termini di competenza e di cassa - da imputare sulle risorse relative al Fondo sanitario regionale iscritte nel Bilancio di previsione 2013 - 2015 nella unità previsionale di base 12.1.005 denominata "Finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria" (cap. 2271 N.I.).

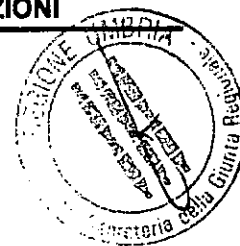
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 sarà determinata annualmente in sede di destinazione del Fondo sanitario regionale di cui alla Tabella M) allegata

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

al Bilancio di previsione regionale.

Art. 5

(Norma di prima applicazione del Fondo di autoritenzione regionale)



1. Il sistema di gestione assicurativa dei rischi di responsabilità civile sanitaria delle aziende sanitarie regionali, in regime di autoritenzione dei rischi e gestione assicurativa di cui all'articolo 3, comma 2 è previsto in via sperimentale per un massimo di quattro esercizi finanziari.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio atto di indirizzo le modalità di erogazione e relativa rendicontazione con riferimento alla gestione dei sinistri di cui all'articolo 3 comma 5.

Capo III

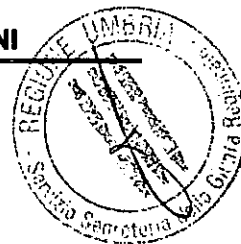
Disposizioni in materia di entrata

Art. 6

(Disposizioni in materia di esenzioni della tassa automobilistica regionale per veicoli a basso impatto ambientale)

1. In applicazione dell'articolo 2, comma 60, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il primo periodo fisso previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463) e per le due annualità successive, i veicoli nuovi di potenza non superiore a 85 chilowatt (KW) sia ad alimentazione esclusiva a GPL o metano, sia a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, immatricolati per la prima volta dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 luglio 2013.

segue atto n. 193 del 8/3/13

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. L'esenzione di cui al comma 1 è, altresì, riconosciuta agli autoveicoli con alimentazione a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica immatricolati per la prima volta dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 luglio 2013

Art. 7

(Disposizioni relative alla disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario)

1. Gli studenti che intendono avvalersi della contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici, aventi sede legale in Umbria, secondo le modalità organizzative previste dal Decreto Ministeriale 28 settembre 2011, sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario una sola volta, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2 della legge regionale 18 dicembre 1996, n.29 "Disciplina della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario (T.D.S.U.)".

2. L'importo della tassa regionale eventualmente versato per l'anno accademico 2012-2013 sia all'Università che agli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici, è rimborsato su richiesta dell'interessato, ai sensi del precedente comma 1.

3. Gli oneri derivanti dal rimborso di cui al comma 2 stimati in euro 14.000,00 per l'anno 2013, graveranno sulle risorse stanziare nel Bilancio di previsione 2013 nell'U.P.B. 02.1.003 denominata "Spese per rimborsi, accertamenti e riscossioni" (cap. 6000).

Capo IV

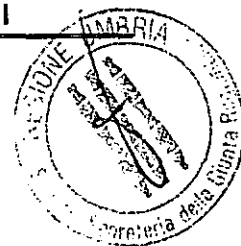
Disposizioni in materia di Spesa

Art. 8

(Razionalizzazione delle spese)

1. A decorrere dall'anno 2013, la

segue atto n. 183 del 8/3/13

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Giunta regionale incrementa stabilmente il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale per un importo pari allo 0,2 per cento del monte salari annuo della stessa dirigenza, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i) del CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali dell'1 aprile 1999, moltiplicato per il numero dei posti ridotti. L'importo di tale incremento deve corrispondere a quello relativo alla riduzione del fondo della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza.

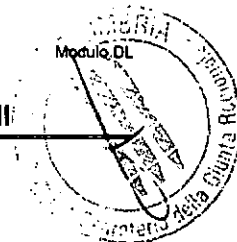
2. In alternativa a quanto previsto al comma 1 e in conseguenza di processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, la Giunta regionale può procedere alla riduzione stabile del fondo della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza. L'importo della relativa riduzione può incrementare stabilmente il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti dipendenti dalla Regione.

Art. 9**(Finanziamento Associazione regionale allevatori dell'Umbria)**

1. Per il finanziamento delle attività dell'Associazione regionale allevatori dell'Umbria – A.R.A. Umbria – è autorizzata la somma di euro 430.000,00 con imputazione nella UPB 07.1.019 (cap. 3882).

Art. 10**(Cofinanziamento azioni per la tutela della qualità dell'aria)**

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Per il finanziamento delle azioni previste dall'Accordo per la tutela della qualità dell'aria, stipulato nel mese di luglio 2011 tra la Regione Umbria ed il Ministero dell'Ambiente, è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 210.000,00 - in termini di competenza e di cassa - con imputazione nella UPB 05.1.011 (cap. 4804 N.I.).

Art. 11

(Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale)

1. Per il cofinanziamento del progetto denominato "Creazione del Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale", di cui al decreto ministeriale 28 settembre 2009, n. 800, è autorizzata per l'anno 2013 la spesa di euro 100.000,00 da imputare, in termini di competenza e di cassa, alla unità previsionale di base 06.2.002 (cap. 7376).

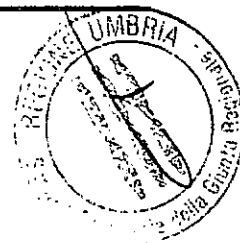
TITOLO II**MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI****Art. 12**

(Modificazione ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15)

1. Al punto 9) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura), il segno di punteggiatura: "." è sostituito dal seguente: " , ".

2. Dopo il punto 9) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 15/2008, è aggiunto il seguente:

"9 bis) costituzione di organismi associativi tra cooperative di pescatori e funzionamento amministrativo degli stessi nei primi tre anni di attività."

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 15/2008, il segno di punteggiatura: "." è sostituito dal seguente: ";".

4. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 15/2008, è aggiunta la seguente:

"f bis) i soggetti che intendono esercitare l'attività di pesca professionale, di età inferiore ai cinquanta anni, che si trovano in uno stato di disoccupazione limitatamente alle attività indicate all'articolo 30, comma 1, lettera b), numero 8."

Art. 13

(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26)

1. Il comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) è sostituito dal seguente:

"1. Il Fondo sociale regionale di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b) è finanziato annualmente dalla legge di bilancio ed è ripartito con atto di programmazione della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, come segue

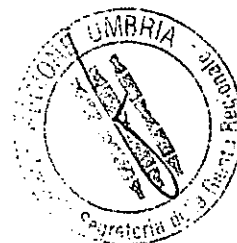
- a) almeno il novantacinque per cento del Fondo sociale regionale è ripartito in proporzione della popolazione residente e sulla base di elementi di ponderazione individuati dalla Giunta regionale con proprio atto;
- b) la restante parte del Fondo sociale regionale è destinata dalla Giunta regionale all'attività di programmazione sociale della Regione e all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettere c), d), e), f) ed m) della l. 328/2000."

Art. 14

(Modificazioni alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. L'Allegato A) della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti Locali territoriali) è sostituito dal seguente:



"Allegato A)

Termini per la redazione e la presentazione al Consiglio regionale dei progetti di testo unico (articolo 5, comma 1).

<i>Testo unico</i>	<i>Termine iniziale per la redazione</i>	<i>Termine finale per la presentazione al Consiglio regionale</i>
<i>Artigianato</i>	<i>01/03/2012</i>	<i>30/09/2012</i>
<i>Turismo</i>	<i>01/06/2012</i>	<i>31/12/2012</i>
<i>Commercio</i>	<i>01/01/2013</i>	<i>30/06/2013</i>
<i>Governo del territorio</i>	<i>01/06/2013</i>	<i>31/10/2013</i>
<i>Agricoltura</i>	<i>01/03/2013</i>	<i>31/12/2013</i>
<i>Sanità e servizi sociali</i>	<i>01/07/2013</i>	<i>31/12/2013</i>

Art. 15

(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 "Ordinamento del servizio sanitario regionale")

1. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del servizio sanitario regionale) è aggiunto il seguente periodo: *"Il CAL esercita, altresì, con riferimento alle aziende ospedaliere, le funzioni di cui all'articolo 13, comma 6, lettera h-bis)."*

2. Dopo la lettera h) del comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 18/2012 è

segue atto n. 183 del 8/3/13

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

aggiunta la seguente:

"h-bis) designa un componente del Collegio sindacale dell'Azienda unità sanitaria locale di cui all'articolo 22."

3. Alla rubrica dell'articolo 17 della l.r. 18/2012 le parole *"sanitarie regionali"* sono sostituite dalle seguenti *"e degli enti del Servizio sanitario regionale"*.

4. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 18/2012 dopo le parole *"presente legge"* sono aggiunte le seguenti: *" , ridenominandolo Elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale"*.

5. Al comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 18/2012, dopo la parola *"medesima"* sono aggiunte le seguenti: *"di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali"*.

6. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 18/2012 è sostituito dal seguente:

"3. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o impedimento del Direttore generale si applica quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 3 del d.lgs. 502/1992."

7. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 18/2012 è aggiunto il seguente:

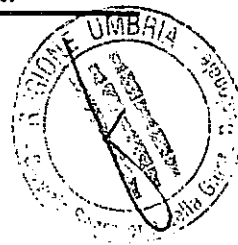
"3-bis) La Giunta regionale in caso di decadenza e di revoca del Direttore generale procede alla sua sostituzione ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 502/1992."

8. L'articolo 20 della l.r. 18/2012 è sostituito dal seguente:

"Art. 20

(Direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria: ulteriori disposizioni)

"1. La nomina del Direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria avviene d'intesa con il Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, attingendo all'elenco regionale di cui all'articolo 17, nel rispetto di quanto



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

previsto dall'articolo 3-bis del d.lgs. 502/1992 e dall'articolo 4, comma 2 del d.lgs. 517/1999.

2. Le procedure di verifica dei risultati, di conferma, di decadenza e di revoca del Direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria sono disciplinate dai protocolli d'intesa tra la Regione e l'Università degli Studi di Perugia, sulla base dei principi di cui all'articolo 3-bis del d.lgs. 502/1992.”.

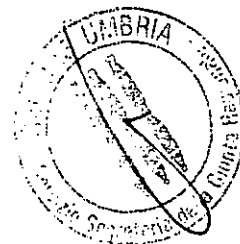
9. Al comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 18/2012 le parole: “tre membri, di cui due designati dalla Regione ed uno designato dallo Stato” sono sostituite dalle seguenti: “cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, uno dal Ministro della Salute e uno dalla Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 13; per le aziende ospedaliere quest'ultimo componente è designato dal CAL ai sensi dell'articolo 12.”.

10. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 18/2012 è sostituito dal seguente: “Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, designati uno dalla Regione, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, uno dal Ministro della Salute, uno dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e uno dall'Università degli Studi di Perugia.”.

11. Al comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 18/2012 dopo la parola: “organizzazione” sono aggiunte le seguenti: “ovvero a un medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del d.lgs 502/1992, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria”.

12. Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 18/2012 la parola: “dirigenti” è sostituita dalle seguenti: “direttori di struttura complessa del dipartimento”.

13. Alla rubrica del Titolo VII della l.r. 18/2012 le parole “registri di patologia e mortalità” sono sostituite dalle seguenti



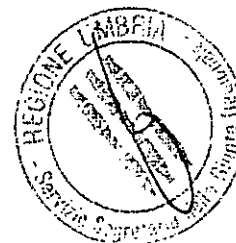
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

"registri di popolazione e di patologia".

14. La rubrica dell'articolo 57 della l.r. 18/2012 è sostituita dalla seguente: *"Istituzione dei registri regionali di popolazione e di patologia".*

15. Al comma 1 dell'articolo 57 della l.r. 18/2012 le parole *"registri di patologia"* sono sostituite dalle seguenti *"registri di popolazione e di patologia".*

16. Al comma 2 dell'articolo 57 della l.r. 18/2012 le parole *"registri di patologia"* sono sostituite dalle seguenti *"registri di popolazione e di patologia".*

**Art. 16**

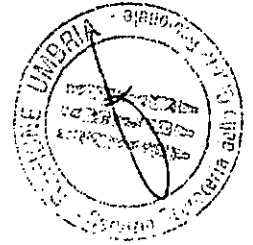
(Modificazioni alla legge regionale 20 luglio 2011 n. 6

1. L'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2011, n. 6 *"Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15"* è sostituito dal seguente:

"Art. 1 Oggetto

1. *La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina l'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura semplice o di struttura complessa nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 15 commi 7 bis, 7 ter, 7 quater, 7 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421), definendo i criteri e le procedure tenendo conto delle linee di indirizzo definite in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome."*

2. Gli articoli 4, 5, 6 e 12 della l.r. 6/2011 sono abrogati.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 17**

(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 30 marzo 2011 n. 4)

1. L'articolo 32 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese) è abrogato.

TITOLO III

Applicazione di disciplina alla figura professionale del massofisioterapista

Art. 18

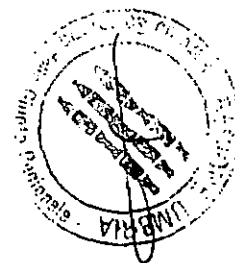
(Applicazione di disciplina alla figura professionale del massofisioterapista)

1. La Giunta regionale, al fine dell'esame delle istanze pendenti formulate da organismi privati, in attesa della disciplina della figura professionale del massofisioterapista da emanarsi in attuazione dell'articolo 1, comma 2 della legge 1 febbraio 2006, n.43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali) nel rispetto dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, per procedere all'accREDITAMENTO dei medesimi organismi applica, in quanto compatibili, le norme contenute nella legge regionale 17 luglio 2002, n. 13 (Istituzione e disciplina della figura professionale dell'Operatore socio-sanitario) e nel Regolamento regionale 4 marzo 2003, n. 4 (Modalità per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario.).



Regione Umbria

Giunta Regionale



DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE,
UMANE E STRUMENTALI

OGGETTO: Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e spese. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 07/03/2013

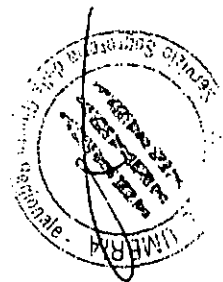
IL DIRETTORE
GIAMPIERO ANTONELLI





Regione Umbria

Giunta Regionale



Assessorato regionale "Programmazione ed organizzazione delle risorse finanziarie, umane, patrimoniali, innovazione e sistemi informativi. Affari istituzionali ivi compresi i rapporti con il Consiglio regionale. Riforme dei servizi pubblici locali e semplificazione della Pubblica Amministrazione."

OGGETTO: Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e spese. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 07/03/2013

Assessore Gianluca Rossi

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li 7/3/13

L'Assessore

G. Rossi

Perugia, li 12 MAR. 2013
Per copia conforme
all'originale.



IL FUNZIONARIO

segue atto n. 193 del 3/3/13